

CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA

RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS DIACONORUM PERMANENTIUM

NORME FONDAMENTALI PER LA FORMAZIONE DEI DIACONI PERMANENTI

INTRODUZIONE

1. Gli itinerari formativi

1. Circa la formazione dei diaconi permanenti, le prime indicazioni furono date dalla Lettera apostolica *Sacrum diaconatus ordinem*.(1)

Esse sono state poi riprese e precisate nella Lettera circolare della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 16 luglio 1969, *Come è a conoscenza*, con cui si prevedevano « diversi tipi di formazione » a seconda dei « diversi tipi di diaconato » (per celibi, sposati, « destinati a luoghi di missione o a paesi ancora in via di sviluppo », chiamati ad « esplicitare la loro funzione in Nazioni di una certa civiltà e con una cultura abbastanza elevata »). Per la formazione dottrinale, si specificava che essa doveva essere al di sopra di quella di un semplice catechista e, in qualche modo, analoga a quella del sacerdote. Si elencavano poi, le materie che dovevano essere prese in considerazione per l'elaborazione del programma di studi.(2)

La successiva Lettera apostolica *Ad pascendum* precisò che « per quanto riguarda il corso degli studi teologici, che deve precedere l'ordinazione dei diaconi permanenti, è compito delle Conferenze Episcopali emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune, e sottoporle per l'approvazione alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica ».(3)

Il nuovo *Codice di Diritto Canonico* integrò gli elementi essenziali di questa normativa nel can. 236.

2. Dopo circa trent'anni dalle prime indicazioni, e con gli apporti delle esperienze successive, si è ritenuto ora opportuno elaborare la presente *Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium*. Suo scopo è quello di porsi come strumento per orientare ed armonizzare, nel rispetto delle legittime diversità, i programmi educativi tracciati dalle Conferenze Episcopali e dalle diocesi, che a volte risultano essere molto diversi tra di loro.

2. Il riferimento ad una sicura teologia del diaconato

3. L'efficacia della formazione dei diaconi permanenti dipende in gran parte dalla concezione teologica sul diaconato che la sottende. Essa infatti offre le coordinate per determinare e orientare l'itinerario formativo e, allo stesso tempo, traccia la meta verso cui tendere.

La quasi totale scomparsa del diaconato permanente nella Chiesa d'Occidente per più di un millennio ha reso certamente più difficile la comprensione della profonda realtà di questo ministero. Tuttavia, non si può dire per ciò stesso che la teologia del diaconato sia senza alcun riferimento autorevole, in completa balia delle differenti opinioni teologiche. I riferimenti esistono, e sono molto chiari, anche se esigono di essere ulteriormente sviluppati e approfonditi. Qui di seguito ne vengono richiamati alcuni ritenuti più importanti, senza avere per questo alcuna pretesa di completezza.

4. Innanzitutto bisogna considerare il diaconato, come ogni altra identità cristiana, all'interno della Chiesa, intesa come mistero di comunione trinitaria in tensione missionaria. È questo un riferimento necessario nella definizione dell'identità di ogni ministro ordinato, anche se non prioritario, in quanto la sua verità piena consiste nell'essere una partecipazione specifica ed una ripresentazione del ministero di Cristo.(4) È per questo che il diacono riceve l'imposizione delle mani ed è sostenuto da una specifica grazia sacramentale che lo innesta nel sacramento dell'ordine.(5)

5. Il diaconato viene conferito mediante una speciale effusione dello Spirito (*ordinazione*), che realizza in chi la riceve una specifica conformazione a Cristo, Signore e servo di tutti. Nella *Lumen gentium*, n. 29, si precisa, citando un testo delle *Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae*, che l'imposizione delle mani al diacono non è « ad sacerdotium sed ad ministerium », (6) cioè, non per la celebrazione eucaristica, ma per il servizio. Questa indicazione, insieme al monito di san Policarpo, pure ripreso dalla *Lumen gentium*, n. 29,(7), *Patres Apostolici*, I, Tubingae 1901, pp. 300-302.)] delinea l'identità teologica specifica del diacono: egli, come partecipazione dell'unico ministero ecclesiastico, è nella Chiesa segno sacramentale specifico di Cristo servo. Suo compito è di essere « interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane » e « animatore del servizio, ossia della *diakonia* », (8) che è parte essenziale della missione della Chiesa.

6. *Materia* dell'ordinazione diaconale è l'imposizione delle mani del Vescovo; la *forma* è costituita dalle parole della preghiera di ordinazione, che si articola nei tre passaggi dell'anamnesi, dell'epiclesi e dell'intercessione.(9) L'anamnesi (che ripercorre la storia della salvezza incentrata in Cristo) si rifà ai « leviti », richiamando il culto, e ai « sette » degli *Atti degli Apostoli*, richiamando la carità. L'epiclesi invoca la forza dei sette doni dello Spirito perché l'ordinando sia in grado di imitare Cristo come « diacono ». L'intercessione esorta a una vita generosa e casta.

La *forma essenziale* per il sacramento è l'epiclesi, che consiste nelle parole: « Ti supplichiamo, o Signore, effondi in loro lo Spirito Santo, che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, perché compiano fedelmente l'opera del ministero ». I sette doni hanno origine da un passo di *Isaia* 11, 2, recepito dalla versione ampliata che ne hanno dato i *Settanta*. Si tratta dei doni dello Spirito dati al Messia, che vengono partecipati ai nuovi ordinati.

7. In quanto grado dell'ordine sacro, il diaconato imprime il carattere e comunica una grazia sacramentale specifica. Il carattere diaconale è il segno configurativo-distintivo impresso indelebilmente nell'anima che configura chi è ordinato a Cristo, il quale si è fatto diacono, cioè servo di tutti.(10) Esso porta con sé una specifica grazia sacramentale, che è forza, *vigor specialis*, dono per vivere la nuova realtà operata dal sacramento. « Quanto ai diaconi, la grazia sacramentale dà loro la forza necessaria per servire il Popolo di Dio nella *diakonia* della Liturgia, della Parola e della carità, in comunione con il Vescovo ed il suo presbiterio ». (11) Come in tutti i sacramenti che imprimono il carattere, la grazia ha una virtualità permanente. Fiorisce e rifiorisce nella misura in cui è accolta e riaccolta nella fede.

8. Nell'esercizio della loro potestà, i diaconi, essendo partecipi ad un grado inferiore del ministero ecclesiastico, dipendono necessariamente dai Vescovi, che hanno la pienezza del sacramento dell'ordine. Inoltre, essi sono posti in una speciale relazione con i presbiteri, in comunione con i quali sono chiamati a servire il popolo di Dio.(12)

Da un punto di vista disciplinare, con l'ordinazione diaconale, il diacono è incardinato nella Chiesa particolare o nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso, oppure, come chierico, in un Istituto religioso di vita consacrata o in una Società clericale di vita apostolica.(13) L'istituto dell'incardinazione non rappresenta un fatto più o meno accidentale, ma si caratterizza come legame costante di servizio ad una concreta porzione di popolo di Dio. Esso implica l'appartenenza ecclesiale a livello giuridico, affettivo e spirituale e l'obbligo del servizio ministeriale.

3. Il ministero del diacono nei diversi contesti pastorali

9. Il ministero del diacono si caratterizza per l'esercizio dei tre *munera* propri del ministero ordinato, secondo la prospettiva specifica della *diakonia*.

In riferimento al *munus docendi*, il diacono è chiamato a proclamare la Scrittura e istruire ed

esortare il popolo.(14) Ciò è espresso dalla consegna del libro dei Vangeli, prevista nel rito stesso dell'ordinazione.(15)

Il *munus sanctificandi* del diacono si esplica nella preghiera, nell'amministrazione solenne del battesimo, nella conservazione e distribuzione dell'Eucaristia, nell'assistenza e benedizione del matrimonio, nella presidenza del rito del funerale e della sepoltura e nell'amministrazione dei sacramentali.(16) Ciò evidenzia come il ministero diaconale abbia il suo punto di partenza e di arrivo nell'Eucaristia, e non possa esaurirsi in un semplice servizio sociale.

Infine, il *munus regendi* si esercita nella dedizione alle opere di carità e di assistenza(17) e nell'animazione di comunità o settori della vita ecclesiale, specie per quanto riguarda la carità. È questo il ministero più tipico del diacono.

10. Le linee della ministerialità nativa del diaconato sono dunque, come si evince dall'antica prassi diaconale e dalle indicazioni conciliari, molto ben definite. Tuttavia, se tale nativa ministerialità è unica, sono però diversi i modelli concreti del suo esercizio, che dovranno essere suggeriti di volta in volta dalle diverse situazioni pastorali delle singole Chiese. Nella precisazione dell'iter formativo, non si potrà ovviamente non tenerne conto.

4. La spiritualità diaconale

11. Dall'identità teologica del diacono, scaturiscono con chiarezza i lineamenti della sua specifica spiritualità, che si presenta essenzialmente come spiritualità del servizio.

Il modello per eccellenza è il Cristo servo, vissuto totalmente al servizio di Dio, per il bene degli uomini. Egli si è riconosciuto annunciato nel servo del primo carne del *Libro di Isaia* (cf *Lc* 4, 18-19), ha qualificato espressamente la sua azione come diaconia (cf *Mt* 20, 28; *Lc* 22, 27; *Gv* 13, 1-17; *Fil* 2, 7-8; *1 Pt* 2, 21-25) ed ha raccomandato ai suoi discepoli di fare altrettanto (cf *Gv* 13, 34-35; *Lc* 12, 37).

La spiritualità del servizio è una spiritualità di tutta la Chiesa, in quanto tutta la Chiesa, ad immagine di Maria, è la « serva del Signore » (*Lc* 1, 28), a servizio della salvezza del mondo. Proprio perché tutta la Chiesa possa meglio vivere questa spiritualità di servizio, il Signore le dona un segno vivente e personale del suo stesso essere servo. Perciò, in modo specifico, essa è la spiritualità del diacono. Egli, infatti, con la sacra ordinazione, è costituito nella Chiesa icona vivente di Cristo servo. Il *Leitmotiv* della sua vita spirituale sarà dunque il servizio; la sua santità consisterà nel farsi servitore generoso e fedele di Dio e degli uomini, specie dei più poveri e sofferenti; il suo impegno ascetico sarà volto ad acquisire quelle virtù che sono richieste dall'esercizio del suo ministero.

12. Ovviamente tale spiritualità dovrà integrarsi armonicamente di volta in volta con la spiritualità legata allo stato di vita. Per cui, la medesima spiritualità diaconale acquisirà connotazioni diverse a seconda che sia vissuta da uno sposato, da un vedovo, da un celibe, da un religioso, da un consacrato nel mondo. L'itinerario formativo dovrà tener conto di queste modulazioni diverse e offrire, a seconda dei tipi di candidati, percorsi spirituali differenziati.

5. Il compito delle Conferenze Episcopali

13. « È compito delle legittime assemblee dei Vescovi o Conferenze Episcopali, deliberare, con l'assenso del Sommo Pontefice, se e dove, in vista del bene dei fedeli, sia da istituire il diaconato come proprio e permanente grado della gerarchia ».(18)

Alle Conferenze Episcopali il *Codice di Diritto Canonico* attribuisce altresì la competenza a specificare mediante disposizioni complementari la disciplina riguardante la recita della liturgia delle ore,(19) l'età richiesta per l'ammissione(20) e la formazione, cui è dedicato il can. 236. Questo canone stabilisce che siano le Conferenze Episcopali ad emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune perché i candidati al diaconato permanente, sia giovani sia di età più matura, sia celibi sia coniugati, « siano formati a condurre una vita evangelica e siano preparati a compiere nel

debito modo i doveri propri dell'ordine ».

14. Per aiutare le Conferenze Episcopali a tracciare itinerari formativi che, pur attenti alle diverse situazioni particolari, siano tuttavia in sintonia con il cammino universale della Chiesa, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha preparato la presente *Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium*, che intende offrire un punto di riferimento per precisare i criteri del discernimento vocazionale e i vari aspetti della formazione. Tale documento — come è nella sua stessa natura — stabilisce soltanto alcune linee fondamentali di carattere generale, che costituiscono la norma cui dovranno riferirsi le Conferenze Episcopali per l'elaborazione o l'eventuale perfezionamento delle loro rispettive *rationes* nazionali. In tal modo, senza mortificare la creatività e l'originalità delle Chiese particolari, vengono indicati i principi e i criteri, sulla base dei quali la formazione dei diaconi permanenti può essere programmata con sicurezza e in armonia con le altre Chiese.

15. Analogamente poi a quanto lo stesso Concilio Vaticano II ha stabilito per le *rationes institutionis sacerdotalis*,⁽²¹⁾ con il presente documento si richiede alle Conferenze Episcopali che hanno restaurato il diaconato permanente di sottoporre le loro rispettive *rationes institutionis diaconorum permanentium* all'esame e all'approvazione della Santa Sede. Questa le approverà, dapprima *ad experimentum*, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche revisioni.

6. Responsabilità dei Vescovi

16. La restaurazione del diaconato permanente in una Nazione non implica l'obbligo della sua restaurazione in tutte le diocesi. Sarà il Vescovo diocesano che, dopo aver prudentemente sentito il parere del Consiglio presbiterale e, se esiste, del Consiglio pastorale, procederà o meno al riguardo, tenendo conto delle necessità concrete e della situazione specifica della sua Chiesa particolare.

Nel caso egli opti per la restaurazione del diaconato permanente, sarà sua cura promuovere un'opportuna catechesi al riguardo, sia tra i laici che tra i sacerdoti e i religiosi, in modo che il ministero diaconale sia compreso in tutta la sua profondità. Inoltre, egli provvederà ad erigere le strutture necessarie all'opera formativa ed a nominare dei collaboratori idonei che lo coadiuvino come responsabili diretti della formazione, oppure, a seconda delle circostanze, si impegnerà a valorizzare le strutture formative di altre diocesi, o quelle regionali o nazionali.

Il Vescovo poi si preoccuperà che, sulla base della *ratio* nazionale e dell'esperienza in atto, sia redatto e periodicamente aggiornato un apposito regolamento diocesano.

7. Il diaconato permanente negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica

17. L'istituzione del diaconato permanente tra i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica è regolata dalle norme della Lettera apostolica *Sacrum diaconatus ordinem*. Essa stabilisce che « istituire il diaconato permanente tra i religiosi è diritto riservato alla Santa Sede, alla quale soltanto spetta di esaminare e approvare i voti dei capitoli generali in materia ». (22) Quanto si è detto — continua il documento — « deve pure intendersi come riferito anche ai membri degli altri istituti che professano i consigli evangelici ». (23)

Ogni Istituto o Società che abbia ottenuto il diritto di ripristinare al suo interno il diaconato permanente assume la responsabilità di garantire la formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale dei suoi candidati. Tale Istituto o Società si dovrà impegnare perciò a predisporre un proprio programma formativo che recepisca il carisma e la spiritualità propri dell'Istituto o della Società e, allo stesso tempo, sia in sintonia con la presente *Ratio fundamentalis*, specie per quanto riguarda la formazione intellettuale e pastorale.

Il programma di ogni Istituto o Società dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica o della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e della Congregazione per le Chiese Orientali per i territori di loro competenza. La Congregazione competente, sentito il parere della Congregazione

per l'Educazione Cattolica per quanto riguarda la formazione intellettuale, lo approverà, dapprima *ad experimentum*, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche revisioni.

I

I PROTAGONISTI DELLA FORMAZIONE DEI DIACONI PERMANENTI

1. La Chiesa e il Vescovo

18. La formazione dei diaconi, come del resto degli altri ministri e di tutti i battezzati, è un compito che coinvolge tutta la Chiesa. Essa, salutata dall'apostolo Paolo come « la Gerusalemme di lassù » e « la nostra madre » (*Gal 4, 26*), a somiglianza di Maria « mediante la predicazione e il battesimo, genera alla vita nuova e immortale i figli che sono stati concepiti ad opera dello Spirito Santo e sono nati da Dio ».(24) Non solo: essa, imitando la maternità di Maria, accompagna i suoi figli con amore materno e si prende cura di tutti perché tutti arrivino alla pienezza della loro vocazione.

La cura della Chiesa per i suoi figli si esprime nell'offerta della Parola e dei sacramenti, nell'amore e nella solidarietà, nella preghiera e nella sollecitudine dei vari ministri. Ma in questa cura, per così dire visibile, si fa presente la cura dello Spirito di Cristo. Infatti, « l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito vivificante di Cristo come mezzo per far crescere il corpo », (25) sia nella sua globalità, come nella singolarità dei suoi membri.

Nella cura della Chiesa per i suoi figli, il primo protagonista è dunque lo Spirito di Cristo. È Lui che li chiama, che li accompagna e che plasma i loro cuori perché possano riconoscere la sua grazia e corrispondervi generosamente. La Chiesa deve essere ben cosciente di questo spessore *sacramentale* della sua opera educativa.

19. Nella formazione dei diaconi permanenti, il primo *segno e strumento* dello Spirito di Cristo è il Vescovo proprio (o il Superiore maggiore competente). (26), art. I, § 1; art. II, § 1: AAS 78 [1986], pp. 482; 483.) È lui il responsabile ultimo del loro discernimento e della loro formazione. (27) Egli, pur esercitando ordinariamente tale compito tramite i collaboratori che si è scelto, nondimeno si impegnerà, nei limiti del possibile, di conoscere personalmente quanti si preparano al diaconato.

2. Gli incaricati della formazione

20. Le persone che, in dipendenza dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente) e in stretta collaborazione con la comunità diaconale, hanno una speciale responsabilità nella formazione dei candidati al diaconato permanente sono: il direttore per la formazione, il tutore (dove il numero lo richiede), il direttore spirituale e il parroco (o il ministro cui il candidato è affidato per il tirocinio diaconale).

21. Il direttore per la formazione, nominato dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente) ha il compito di coordinare le varie persone impegnate nella formazione, di presiedere e animare tutta l'opera educativa nelle sue varie dimensioni, e di tenere i contatti con le famiglie degli aspiranti e dei candidati coniugati e con le loro comunità di provenienza. Inoltre, egli ha la responsabilità di presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente), dopo aver sentito il parere degli altri formatori, (28) escluso il direttore spirituale, il giudizio di idoneità sugli aspiranti per la loro ammissione tra i candidati, e sui candidati per la loro promozione all'ordine del diaconato.

Per i suoi compiti decisivi e delicati, il direttore per la formazione dovrà essere scelto con molta cura. Dovrà essere uomo di fede viva e di forte senso ecclesiale, aver avuto un'ampia esperienza pastorale e aver dato prova di saggezza, equilibrio e capacità di comunione; dovrà inoltre aver acquisito una solida competenza teologica e pedagogica.

Egli potrà essere un presbitero o un diacono e, preferibilmente, non essere allo stesso tempo anche il

responsabile per i diaconi ordinati. Infatti, sarebbe auspicabile che questa responsabilità rimanesse distinta da quella per la formazione degli aspiranti e dei candidati.

22. Il tutore, designato dal direttore per la formazione tra i diaconi o tra i presbiteri di provata esperienza e nominato dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente), è l'accompagnatore diretto di ogni aspirante e di ogni candidato. Egli è incaricato di seguire da vicino il cammino di ciascuno, offrendo il suo sostegno e il suo consiglio per la soluzione degli eventuali problemi e per la personalizzazione dei vari momenti formativi. È inoltre chiamato a collaborare con il direttore per la formazione nella programmazione delle diverse attività formative e nell'elaborazione del giudizio di idoneità da presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente). A seconda delle circostanze, il tutore avrà la responsabilità di una sola persona o di un piccolo gruppo.

23. Il direttore spirituale è scelto da ogni aspirante o candidato e dovrà essere approvato dal Vescovo o dal Superiore maggiore. Il suo compito è di discernere l'opera interiore che lo Spirito compie nell'anima dei chiamati e, allo stesso tempo, di accompagnare e sostenere la loro continua conversione; dovrà inoltre dare concreti suggerimenti per la maturazione di un'autentica spiritualità diaconale e offrire stimoli efficaci per l'acquisizione delle virtù che vi sono connesse. Per tutto ciò, gli aspiranti e i candidati siano invitati ad affidarsi per la direzione spirituale solo a sacerdoti di provata virtù, dotati di buona cultura teologica, di profonda esperienza spirituale, di spiccato senso pedagogico, di forte e squisita sensibilità ministeriale.

24. Il parroco (o altro ministro) è scelto dal direttore per la formazione d'accordo con l'équipe formativa e tenendo conto delle diverse situazioni dei candidati. Egli è chiamato ad offrire a colui che gli è stato affidato una viva comunione ministeriale e ad iniziarlo ed accompagnarlo nelle attività pastorali che riterrà più idonee; inoltre, avrà cura di fare una periodica verifica del lavoro fatto con il candidato stesso e di comunicare l'andamento del tirocinio al direttore per la formazione.

3. I professori

25. I professori concorrono in modo rilevante alla formazione dei futuri diaconi. Essi infatti, attraverso l'insegnamento del *sacrum depositum* custodito dalla Chiesa, alimentano la fede dei candidati e li abilitano al compito di maestri del popolo di Dio. Per tale ragione, essi devono preoccuparsi non solo di acquisire la necessaria competenza scientifica e una sufficiente capacità pedagogica, ma anche di testimoniare con la vita la Verità che insegnano.

Per poter armonizzare il loro specifico contributo con le altre dimensioni della formazione, è importante che essi siano disponibili, a seconda delle circostanze, a collaborare e confrontarsi con le altre persone impegnate nella formazione. Contribuiranno così ad offrire ai candidati una formazione unitaria e li faciliteranno nella necessaria opera di sintesi.

4. La comunità di formazione dei diaconi permanenti

26. Gli aspiranti e i candidati al diaconato permanente costituiscono per forza di cose un ambiente originale, una specifica comunità ecclesiale che influisce profondamente sulla dinamica formativa.

Gli incaricati della formazione dovranno preoccuparsi che tale comunità sia caratterizzata da profonda spiritualità, senso di appartenenza, spirito di servizio e slancio missionario, e abbia un ben preciso ritmo di incontri e di preghiera.

La comunità di formazione dei diaconi permanenti potrà così essere per gli aspiranti e i candidati al diaconato un prezioso sostegno nel discernimento della loro vocazione, nella maturazione umana, nell'iniziazione alla vita spirituale, nello studio teologico e nell'esperienza pastorale.

5. Le comunità di provenienza

27. Le comunità di provenienza degli aspiranti e dei candidati al diaconato possono esercitare un influsso non indifferente sulla loro formazione.

Per gli aspiranti e i candidati più giovani, la famiglia può costituire un aiuto straordinario. Essa dovrà essere invitata ad « accompagnare il cammino formativo con la preghiera, il rispetto, il buon esempio delle virtù domestiche e l'aiuto spirituale e materiale, soprattutto nei momenti difficili... Anche nel caso di genitori e familiari indifferenti e contrari alla scelta vocazionale, il confronto chiaro e sereno con la loro posizione e gli stimoli che ne derivano possono essere di grande aiuto, perché la vocazione... maturi in modo più consapevole e determinato ».(29) Per quanto attiene gli aspiranti e i candidati sposati, ci si dovrà impegnare per far sì che la comunione coniugale contribuisca validamente a confortare il loro cammino di formazione verso il traguardo del diaconato.

La comunità parrocchiale è chiamata ad accompagnare l'itinerario di ogni suo membro verso il diaconato con il sostegno della preghiera e un adeguato cammino di catechesi che, mentre sensibilizza i fedeli verso questo ministero, dà al candidato un valido aiuto per il suo discernimento vocazionale.

Anche quelle aggregazioni ecclesiali dalle quali provengono aspiranti e candidati al diaconato possono continuare ad essere per loro fonte di aiuto e di sostegno, di luce e di calore. Ma, allo stesso tempo, esse devono mostrare rispetto per la chiamata ministeriale dei loro membri non ostacolando, bensì promovendo in loro la maturazione di una spiritualità e di una disponibilità autenticamente diaconali.

6. L'aspirante e il candidato

28. Infine, colui che si prepara al diaconato « deve dirsi protagonista necessario e insostituibile della sua formazione: ogni formazione... è ultimamente un'autoformazione ».(30)

Autoformazione non significa isolamento, chiusura o indipendenza dai formatori, ma responsabilità e dinamismo nel rispondere con generosità alla chiamata di Dio, valorizzando al massimo le persone e gli strumenti che la Provvidenza mette a disposizione.

L'autoformazione ha la sua radice in una ferma determinazione a crescere nella vita secondo lo Spirito in conformità alla vocazione ricevuta e si alimenta nell'umile disponibilità a riconoscere i propri limiti e i propri doni.

II

PROFILO DEI CANDIDATI AL DIACONATO PERMANENTE

29. « La storia di ogni vocazione sacerdotale, come peraltro di ogni vocazione cristiana, è la storia di un *ineffabile dialogo tra Dio e l'uomo*, tra l'amore di Dio che chiama e la libertà dell'uomo che nell'amore risponde a Dio ».(31) Ma, accanto alla chiamata di Dio e alla risposta dell'uomo, c'è un altro elemento costitutivo della vocazione e particolarmente della vocazione ministeriale: la chiamata pubblica della Chiesa. « Vocari a Deo dicuntur qui a legitimis Ecclesiae ministris vocantur ».(32) L'espressione non si deve intendere in senso prevalentemente giuridico, come se fosse l'autorità che chiama a determinare la vocazione, ma in senso *sacramentale*, che considera l'autorità che chiama come il segno e lo strumento dell'intervento personale di Dio, che si attua con l'imposizione delle mani. In questa prospettiva, ogni *elezione* regolare traduce una *ispirazione* e rappresenta una scelta di Dio. Il discernimento della Chiesa è dunque decisivo per la scelta della vocazione; tanto più, a motivo del suo significato ecclesiale, per la scelta di una vocazione al ministero ordinato.

Tale discernimento deve essere condotto sulla base di criteri oggettivi, che facciano tesoro dell'antica tradizione della Chiesa e tengano conto delle attuali necessità pastorali. Per il discernimento delle vocazioni al diaconato permanente sono da tener presenti alcuni requisiti di ordine generale e altri rispondenti al particolare stato di vita dei chiamati.

1. Requisiti generali

30. Il primo profilo diaconale è tracciato nella *Prima Lettera di S. Paolo a Timoteo*: « Allo stesso modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio... I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù » (*1 Tm 3, 8-10.12-13*).

Le qualità elencate da Paolo sono prevalentemente umane, quasi a dire che i diaconi potranno svolgere il loro ministero solo se saranno dei modelli anche umanamente apprezzati. Del richiamo di Paolo troviamo eco in altri testi dei Padri Apostolici, specialmente nella *Didachè* e in san Policarpo. La *Didachè* esorta: « Eleggetevi dunque vescovi e diaconi degni del Signore, uomini mansueti, non amanti del denaro, veritieri e provati », (33) e san Policarpo consiglia: « Così i diaconi debbono essere senza macchia al cospetto della sua giustizia, come ministri di Dio e di Cristo, e non di uomini; non calunniatori, non doppi di parola, non amanti del denaro; tolleranti in ogni cosa, misericordiosi, attivi; camminino nella verità del Signore il quale si è fatto servo di tutti ». (34)

31. La tradizione della Chiesa ha poi ulteriormente completato e precisato i requisiti che sostengono l'autenticità di una chiamata al diaconato. Essi sono prima di tutto quelli che valgono per gli ordini in generale: « Siano promossi agli ordini soltanto quelli che... hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto ». (35)

32. Il profilo dei candidati si completa poi con alcune specifiche qualità umane e virtù evangeliche esigite dalla *diaconia*. Tra le qualità umane sono da segnalare: la maturità psichica, la capacità di dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza. Tra le virtù evangeliche hanno particolare rilevanza: la preghiera, la pietà eucaristica e mariana, un *senso della Chiesa* umile e spiccato, l'amore alla Chiesa e alla sua missione, lo spirito di povertà, la capacità di obbedienza e di comunione fraterna, lo zelo apostolico, la disponibilità al servizio, (36) la carità verso i fratelli.

33. Inoltre, i candidati al diaconato devono essere vitalmente inseriti in una comunità cristiana e aver già esercitato con lodevole impegno le opere di apostolato.

34. Essi possono provenire da tutti gli ambiti sociali ed esercitare qualsiasi attività lavorativa o professionale purché essa non sia, secondo le norme della Chiesa e il prudente giudizio del Vescovo, sconveniente con lo stato diaconale. (37) Inoltre, tale attività deve essere praticamente conciliabile con gli impegni di formazione e l'effettivo esercizio del ministero.

35. Quanto all'età minima, il *Codice di Diritto Canonico* stabilisce che « il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età ». (38)

I candidati, infine, devono essere liberi da irregolarità e impedimenti. (39)

2. Requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati

a) Celibi

36. « Per legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio ecumenico, coloro che da giovani sono chiamati al diaconato sono obbligati ad osservare la legge del celibato ». (40) È questa una legge particolarmente conveniente per il sacro ministero, cui liberamente si sottopongono coloro che ne hanno ricevuto il carisma.

Il diaconato permanente vissuto nel celibato dà al ministero alcune singolari accentuazioni. L'identificazione sacramentale con Cristo infatti viene collocata nel contesto del cuore indiviso, cioè

di una scelta sponsale, esclusiva, perenne e totale dell'unico e sommo Amore; il servizio alla Chiesa può contare su di una piena disponibilità; l'annuncio del Regno è suffragato dalla testimonianza coraggiosa di chi per quel Regno ha lasciato anche i beni più cari.

b) *Sposati*

37. « Quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a che siano promossi al diaconato quanti, già da molti anni vivendo in matrimonio, abbiano dimostrato di saper dirigere la propria casa ed abbiano moglie e figli che conducano una vita veramente cristiana e si distinguano per l'onesta reputazione ».(41)

Non solo. Oltre alla stabilità della vita familiare, i candidati sposati non possono essere ammessi « se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito ».(42)

c) *Vedovi*

38. « Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età più matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica ».(43) Lo stesso principio vale per i diaconi rimasti vedovi.(44) Essi sono chiamati a dare prova di solidità umana e spirituale nella loro condizione di vita.

Inoltre, condizione perché i candidati vedovi possano essere accolti è che essi abbiano già provveduto o dimostrino di essere in grado di provvedere adeguatamente alla cura umana e cristiana dei loro figli.

d) *Membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica*

39. I diaconi permanenti appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica(45) sono chiamati ad arricchire il loro ministero con il particolare carisma ricevuto. La loro azione pastorale, infatti, pur essendo sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo,(46) è tuttavia caratterizzata dai tratti peculiari del loro stato di vita religioso o consacrato. Essi si impegneranno perciò ad armonizzare la vocazione religiosa o consacrata con quella ministeriale e ad offrire il loro originale contributo alla missione della Chiesa.

III

L'ITINERARIO DELLA FORMAZIONE AL DIACONATO PERMANENTE

1. La presentazione degli aspiranti

40. La decisione di intraprendere l'itinerario della formazione diaconale può avvenire o per iniziativa dell'aspirante stesso o per una esplicita proposta della comunità cui l'aspirante appartiene. In ogni caso, tale decisione deve essere accolta e condivisa dalla comunità.

A nome della comunità, è il parroco (o il superiore, nei casi di religiosi) che deve presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente) l'aspirante al diaconato. Egli lo farà accompagnando la candidatura con l'illustrazione delle motivazioni che la sostengono e con un curriculum vitae e pastorale dell'aspirante.

Il Vescovo (o il Superiore maggiore competente), dopo aver consultato il direttore per la formazione e l'équipe educativa, deciderà se ammettere o meno l'aspirante al periodo propedeutico.

2. Il periodo propedeutico

41. Con l'ammissione tra gli aspiranti al diaconato inizia un periodo propedeutico, che dovrà avere una congrua durata. È un periodo in cui gli aspiranti saranno introdotti ad una più approfondita conoscenza della teologia, della spiritualità e del ministero diaconali e saranno invitati ad un più attento discernimento della loro chiamata.

42. Responsabile del periodo propedeutico è il direttore per la formazione che, a seconda dei casi, potrà affidare gli aspiranti ad uno o più tutori. È auspicabile che, dove le circostanze lo permettono, gli aspiranti formino una loro comunità, con un proprio ritmo di incontri e di preghiera che preveda anche momenti comuni con la comunità dei candidati.

Il direttore per la formazione verificherà che ogni aspirante sia accompagnato da un direttore spirituale approvato e prenderà contatti con il parroco di ciascuno (o altro sacerdote) per programmare il tirocinio pastorale. Inoltre, avrà cura di prendere contatti con le famiglie degli aspiranti coniugati per sincerarsi della loro disponibilità ad accettare, condividere ed accompagnare la vocazione del loro congiunto.

43. Il programma del periodo propedeutico, di norma, non dovrebbe prevedere lezioni scolastiche, ma incontri di preghiera, istruzioni, momenti di riflessione e di confronto orientati a favorire l'obiettività del discernimento vocazionale, secondo un piano ben strutturato.

Già in questo periodo si abbia cura di coinvolgere, per quanto possibile, anche le spose degli aspiranti.

44. Gli aspiranti, sulla base dei requisiti richiesti per il ministero diaconale, siano invitati ad operare un discernimento libero e consapevole, senza lasciarsi condizionare da interessi personali o pressioni esterne di qualsiasi tipo.(47)

Alla fine del periodo propedeutico, il direttore per la formazione, dopo aver consultato l'équipe educativa e tenendo conto di tutti gli elementi in suo possesso, presenterà al Vescovo proprio (o al Superiore maggiore competente) un attestato che tracci il profilo della personalità degli aspiranti e, su richiesta, anche un giudizio di idoneità.

Da parte sua, il Vescovo (o il Superiore maggiore competente) ascriverà tra i candidati al diaconato solo coloro per i quali avrà raggiunto, sia in forza della sua conoscenza personale, sia per le informazioni ricevute dagli educatori, la certezza morale dell'idoneità.

3. Il rito liturgico di ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato

45. L'ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato avviene attraverso un apposito rito liturgico, « grazie al quale colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio ed alla Chiesa per esercitare l'ordine sacro; la Chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l'ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato ».(48)

46. Il Superiore competente per questa accettazione è il Vescovo proprio o, per i membri di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una Società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, il Superiore maggiore.(49)

47. Per il suo carattere pubblico e il suo significato ecclesiale, il rito sia adeguatamente valorizzato, e celebrato preferibilmente in giorno festivo. L'aspirante vi si prepari con un ritiro spirituale.

48. Il rito liturgico di ammissione deve essere preceduto da una domanda di ascrizione tra i candidati, che deve essere redatta e firmata per mano dello stesso aspirante e accettata per iscritto dal Vescovo proprio o Superiore maggiore cui è rivolta.(50)

L'ascrizione tra i candidati al diaconato non costituisce alcun diritto a ricevere necessariamente l'ordinazione diaconale. Essa è un primo riconoscimento ufficiale dei segni positivi della vocazione al diaconato, che deve essere confermato nei successivi anni della formazione.

4. Il tempo della formazione

49. Il programma formativo deve durare almeno tre anni, oltre al periodo propedeutico, per tutti i candidati.(51)

I candidati giovani

50. Il *Codice di Diritto Canonico* prescrive che i candidati giovani ricevano la loro formazione « dimorando per tre anni in una casa specifica, a meno che per gravi ragioni il Vescovo diocesano non abbia disposto diversamente ».(52) Per la creazione di tale istituto, « i Vescovi dello stesso Paese o, se sarà necessario, anche di più Paesi, secondo la diversità delle circostanze, uniscano i loro sforzi. Scelgano, quindi, per la guida di esso, superiori particolarmente idonei e stabiliscano accuratissime norme relative alla disciplina ed all'ordinamento degli studi ».(53) Si abbia cura che questi candidati siano in relazione con i diaconi della loro diocesi di appartenenza.

51. Per i candidati di età più matura, sia celibi sia coniugati, il *Codice di Diritto Canonico* prescrive che essi ricevano la loro formazione « mediante un progetto formativo della durata di tre anni, determinato dalla Conferenza Episcopale ».(54) Esso deve essere attivato, dove le circostanze lo permettono, nel contesto di una viva partecipazione alla comunità dei candidati, che avrà un proprio calendario di incontri di preghiera e di formazione e prevederà anche momenti comuni con la comunità degli aspiranti.

Per questi candidati sono possibili diversi modelli di organizzazione della formazione. A motivo degli impegni lavorativi e familiari, i modelli più comuni prevedono gli incontri formativi e scolastici nelle ore serali, durante i fine settimana, nel tempo delle ferie o secondo una combinazione delle varie possibilità. Dove i fattori geografici si presentassero particolarmente difficili, si dovrà pensare ad altri modelli, distesi in un arco di tempo più lungo o facenti uso dei mezzi moderni di comunicazione.

52. Per i candidati appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica, la formazione venga fatta secondo le direttive dell'eventuale *ratio* del proprio Istituto o della propria Società, oppure utilizzando le strutture della diocesi in cui i candidati si trovano.

53. Nei casi in cui i percorsi sopra indicati non fossero attivati o fossero impraticabili, « l'aspirante venga affidato per l'educazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si prenda cura di lui, lo istruisca e possa testimoniare, quindi, della di lui prudenza e maturità. Sempre ed attentamente, però, occorre vigilare affinché soltanto uomini idonei e sperimentati siano annoverati nel sacro ordine ».(55)

54. In tutti i casi, il direttore per la formazione (o il sacerdote incaricato) verifichi che durante tutto il tempo della formazione ogni candidato continui l'impegno di direzione spirituale con il proprio direttore spirituale approvato. Inoltre, egli provveda ad accompagnare, valutare ed eventualmente modificare il tirocinio pastorale di ciascuno.

55. Il programma della formazione, di cui nel prossimo capitolo verrà data qualche linea generale, dovrà integrare armonicamente le diverse dimensioni formative (umana, spirituale, teologica e pastorale), essere teologicamente ben fondato, avere una specifica finalizzazione pastorale ed essere adattato alle necessità e ai programmi pastorali locali.

56. Vi si dovranno coinvolgere, nelle forme che si riterranno opportune, le mogli e i figli dei candidati coniugati e così pure le loro comunità di appartenenza. In particolare, si preveda per le mogli dei candidati anche un programma di formazione specifico per loro, che le prepari alla loro futura missione di accompagnamento e di sostegno del ministero del marito.

5. Il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accollato

57. « Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente »,(56) «

al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della parola e dell'altare ».(57) La Chiesa, infatti, « ritiene molto opportuno che i candidati agli ordini sacri, tanto con lo studio quanto con l'esercizio graduale del ministero della parola e dell'altare, conoscano e meditino per un intimo contatto questo duplice aspetto della funzione sacerdotale. E così l'autenticità del loro ministero risalterà con la più grande efficacia. I candidati allora si accosteranno agli ordini sacri, pienamente consapevoli della loro vocazione, "ferventi nello spirito, pronti nel servire il Signore, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei santi" (*Rm* 12, 11-13) ».(58)

L'identità di questi ministeri e la loro rilevanza pastorale sono illustrati nella Lettera apostolica *Ministeria quaedam*, cui si rimanda.

58. Gli aspiranti al lettorato e all'accollitato, su invito del direttore per la formazione, faranno una domanda di ammissione, liberamente compilata e sottoscritta, all'Ordinario (il Vescovo o il Superiore maggiore), cui spetta l'accettazione.(59) Avvenuta l'accettazione, il Vescovo o il Superiore maggiore procederà al conferimento dei ministeri, secondo il rito del *Pontificale Romano*.(60)

59. Fra il conferimento del lettorato e dell'accollitato, è opportuno che trascorra un certo periodo di tempo in modo che il candidato possa esercitare il ministero ricevuto.(61) « Tra il conferimento dell'accollitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi ».(62)

6. L'ordinazione diaconale

60. Alla fine dell'itinerario formativo, il candidato che, d'accordo con il direttore per la formazione, ritenga di avere i requisiti necessari per essere ordinato, può indirizzare al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente « una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere ».(63)

61. A questa richiesta il candidato deve allegare il certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035 e il certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032.(64) Se l'ordinando che deve essere promosso è sposato, deve presentare il certificato di matrimonio e il consenso scritto della moglie.(65)

62. Ricevuta la richiesta dell'ordinando, il Vescovo (o il Superiore maggiore competente) valuterà la sua idoneità attraverso un attento scrutinio. Innanzitutto, egli esaminerà l'attestato che il direttore per la formazione è tenuto a presentargli « sulle qualità richieste (nell'ordinando) per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica ».(66) Il Vescovo diocesano o il Superiore maggiore « perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre informazioni ».(67)

Il Vescovo o il Superiore maggiore competente, dopo aver verificata l'idoneità del candidato ed essersi assicurato che egli è consapevole dei nuovi obblighi che si assume,(68) lo promuoverà all'ordine del diaconato.

63. Prima dell'ordinazione, il candidato celibe deve assumere pubblicamente l'obbligo del celibato, mediante il rito prescritto;(69) a ciò è tenuto anche il candidato appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita apostolica che abbia emesso i voti perpetui, o altre forme di impegno definitivo, nel suo Istituto o Società.(70) Tutti i candidati sono tenuti ad emettere personalmente, prima dell'ordinazione, la professione di fede e il giuramento di fedeltà, secondo le formule approvate dalla Sede Apostolica, alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato.(71)

64. « Ogni promovendo sia ordinato... al diaconato dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie ».(72) Se il promovendo appartiene ad un Istituto religioso clericale di diritto pontificio o ad una Società clericale di vita apostolica di diritto pontificio spetta al suo Superiore

maggiore concedergli le lettere dimissorie.(73)

65. L'ordinazione, compiuta secondo il rito del *Pontificale Romano*,(74) si celebri durante la Messa solenne, preferibilmente in giorno di domenica o in una festa di precetto e generalmente nella Chiesa cattedrale.(75) Gli ordinandi vi si preparino « attendendo agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario ».(76) Durante il rito si dia un rilievo speciale alla partecipazione delle spose e dei figli degli ordinandi coniugati.

IV

LE DIMENSIONI DELLA FORMAZIONE DEI DIACONI PERMANENTI

1. *Formazione umana*

66. La formazione umana ha come scopo di plasmare la personalità dei sacri ministri in modo che diventino « ponte e non ostacolo per gli altri nell'incontro con Gesù Cristo Redentore dell'uomo ». (77) Essi devono perciò essere educati ad acquisire e perfezionare una serie di qualità umane che permettano loro di godere la fiducia della comunità, di impegnarsi con serenità nel servizio pastorale, di facilitare l'incontro e il dialogo.

Analogamente a quanto la *Pastores dabo vobis* indica per la formazione dei presbiteri, anche i candidati al diaconato dovranno essere educati « all'amore per la verità, alla lealtà, al rispetto per ogni persona, al senso della giustizia, alla fedeltà alla parola data, alla vera compassione, alla coerenza e, in particolare, all'equilibrio di giudizio e di comportamento ».(78)

67. Di particolare importanza per i diaconi, chiamati ad essere uomini di comunione e di servizio, è la capacità di relazione con gli altri. Ciò esige che essi siano affabili, ospitali, sinceri nelle parole e nel cuore, prudenti e discreti, generosi e disponibili al servizio, capaci di offrire personalmente, e di suscitare in tutti, rapporti schietti e fraterni, pronti a comprendere, perdonare e consolare.(79) Un candidato che fosse eccessivamente chiuso in se stesso, scontroso e incapace di stabilire relazioni significative e serene con gli altri, dovrebbe fare una profonda conversione prima di poter avviarsi decisamente sulla strada del servizio ministeriale.

68. Alla radice della capacità di relazione con gli altri, c'è la maturità affettiva, che deve essere raggiunta con un ampio margine di sicurezza sia nel candidato celibe come in quello sposato. Tale maturità suppone in entrambi i tipi di candidati la scoperta della centralità dell'amore nella propria esistenza e la lotta vittoriosa contro il proprio egoismo. In realtà, come ha scritto il Papa Giovanni Paolo II nell'Enciclica *Redemptor hominis*, « l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente ».(80) Si tratta di un amore — spiega il Papa nella *Pastores dabo vobis*— che coinvolge tutte le dimensioni della persona, fisiche, psichiche e spirituali e che pertanto esige un pieno dominio della sessualità, che deve diventare veramente e pienamente personale.(81)

Per i candidati celibi, vivere l'amore significa offrire la totalità del proprio essere, delle proprie energie e della propria sollecitudine a Cristo e alla Chiesa. È una vocazione impegnativa, che deve fare i conti con le inclinazioni dell'affettività e le pulsioni dell'istinto e che perciò necessita di rinuncia e vigilanza, di preghiera, e di fedeltà ad una ben precisa regola di vita. Un aiuto determinante può venire dalla presenza di vere amicizie, che rappresentano un prezioso aiuto e un provvidenziale sostegno nel vivere la propria vocazione.(82)

Per i candidati coniugati, vivere l'amore significa offrire se stessi alle proprie spose, in un'appartenenza reciproca, con un legame totale, fedele e indissolubile, ad immagine dell'amore di Cristo per la sua Chiesa; significa allo stesso tempo accogliere i figli, amarli ed educarli e irradiare la comunione familiare a tutta la Chiesa e la società. È una vocazione messa oggi duramente alla prova dalla preoccupante degradazione di alcuni valori fondamentali e dall'esaltazione

dell'edonismo e di una falsa concezione di libertà. Per essere vissuta nella sua pienezza, la vocazione alla vita familiare esige di essere alimentata dalla preghiera, dalla liturgia e da una quotidiana offerta di sé.(83)

69. Condizione per un'autentica maturità umana è l'educazione alla libertà, che si configura come obbedienza alla verità del proprio essere. « Così intesa, la libertà esige che la persona sia veramente padrona di se stessa, decisa a combattere e superare le diverse forme di egoismo e di individualismo che insidiano la vita di ciascuno, pronta ad aprirsi agli altri, generosa nella dedizione e nel servizio al prossimo ». (84) La formazione alla libertà include anche l'educazione alla coscienza morale, che allena all'ascolto della voce di Dio nel profondo del proprio cuore e alla sua ferma adesione.

70. Questi molteplici aspetti della maturità umana — qualità umane, capacità di relazione, maturità affettiva, educazione alla libertà e alla coscienza morale — dovranno essere presi in considerazione tenendo conto dell'età e della precedente formazione dei candidati e pianificati con programmi personalizzati. Il direttore per la formazione e il tutore interverranno per la parte di loro competenza; il direttore spirituale non mancherà di prendere in considerazione questi aspetti e di verificarli nei colloqui di direzione spirituale. Sono utili poi incontri e conferenze che aiutino la revisione e diano qualche stimolo per la maturazione. La vita comunitaria — nelle varie forme in cui potrà essere programmata — costituirà un ambito privilegiato per la verifica e la correzione fraterna. Nei casi nei quali, a giudizio dei formatori, fosse necessario, si potrà ricorrere, col consenso degli interessati, ad una consulenza psicologica.

2. Formazione spirituale

71. La formazione umana si apre e si completa nella formazione spirituale, che costituisce il cuore e il centro unificante di ogni formazione cristiana. Suo fine è di tendere allo sviluppo della vita nuova ricevuta nel Battesimo.

Quando un candidato inizia il cammino di formazione diaconale, generalmente ha già avuto una certa esperienza di vita spirituale come, per esempio, il riconoscimento dell'azione dello Spirito, l'ascolto e la meditazione della Parola di Dio, il gusto della preghiera, l'impegno al servizio dei fratelli, la disponibilità al sacrificio, il senso della Chiesa, lo zelo apostolico. A seconda poi del suo stato di vita, egli ha già maturato una certa spiritualità ben precisa: familiare, di consacrazione nel mondo o di consacrazione nella vita religiosa. La formazione spirituale del futuro diacono, pertanto, non potrà ignorare quest'esperienza già acquisita, ma dovrà verificarla e rafforzarla, per innestare su di essa i tratti specifici della spiritualità diaconale.

72. L'elemento maggiormente caratterizzante la spiritualità diaconale è la scoperta e la condivisione dell'amore di Cristo servo, che venne non per essere servito, ma per servire. Il candidato dovrà perciò essere aiutato ad acquisire progressivamente quegli atteggiamenti che, pur non esclusivamente, sono tuttavia specificamente diaconali, quali la semplicità di cuore, il dono totale e disinteressato di sé, l'amore umile e servizievole verso i fratelli, soprattutto i più poveri, sofferenti e bisognosi, la scelta di uno stile di condivisione e di povertà. Maria, la *serva del Signore*, sia presente in questo cammino e sia invocata, con la recita quotidiana del Rosario, come madre e ausiliatrice.

73. La fonte di questa nuova capacità di amore è l'Eucaristia, che non a caso caratterizza il ministero del diacono. Il servizio ai poveri infatti è la logica prosecuzione del servizio all'altare. Il candidato perciò sarà invitato a partecipare ogni giorno, o almeno frequentemente, nei limiti dei propri impegni familiari e professionali, alla celebrazione eucaristica e sarà aiutato a penetrarne sempre di più il mistero. Nell'orizzonte di questa spiritualità eucaristica si abbia cura di valorizzare adeguatamente il sacramento della Penitenza.

74. Altro elemento caratterizzante la spiritualità diaconale è la Parola di Dio, di cui il diacono è chiamato ad essere autorevole annunciatore, credendo ciò che proclama, insegnando ciò che crede, vivendo ciò che insegna.(85) Il candidato dovrà perciò imparare a conoscere la Parola di Dio sempre più profondamente e a cercare in essa l'alimento costante della sua vita spirituale, attraverso lo studio accurato e amoroso e l'esercizio quotidiano della *lectio divina*.

75. Non dovrà mancare poi l'introduzione al senso della preghiera della Chiesa. Pregare infatti a

nome della Chiesa e per la Chiesa fa parte del ministero del diacono. Ciò esige una riflessione sull'originalità della preghiera cristiana e sul senso della Liturgia delle Ore, ma soprattutto la pratica iniziazione ad essa. A tal fine, è importante che in tutti gli incontri tra i futuri diaconi vi sia il tempo consacrato a questa preghiera.

76. Il diacono, infine, incarna il carisma del servizio come partecipazione del ministero ecclesiastico. Ciò ha risvolti importanti sulla sua vita spirituale, che dovrà essere caratterizzata dalle note dell'obbedienza e della comunione fraterna. Un'autentica educazione all'obbedienza, anziché mortificare i doni ricevuti con la grazia dell'ordinazione, garantirà allo slancio apostolico l'autenticità ecclesiale. La comunione con i confratelli ordinati, presbiteri e diaconi, a sua volta, è un balsamo che sostiene e stimola la generosità nel ministero. Il candidato dovrà perciò essere educato al senso di appartenenza al corpo dei ministri ordinati, alla collaborazione fraterna con loro e alla condivisione spirituale.

77. Mezzi di questa formazione sono i ritiri mensili e gli esercizi spirituali annuali; le istruzioni, da programarsi secondo un piano organico e progressivo, che tenga conto delle varie tappe della formazione; l'accompagnamento spirituale, che deve poter essere assiduo. È compito particolare del direttore spirituale aiutare il candidato a discernere i segni della sua vocazione, a porsi in un atteggiamento di continua conversione, a maturare i tratti propri della spiritualità diaconale, attingendo dagli scritti della spiritualità classica e dall'esempio dei santi, ad operare una sintesi armonica tra lo stato di vita, la professione e il ministero.

78. Si provveda inoltre perché le mogli dei candidati coniugati crescano nella consapevolezza della vocazione del marito e della propria missione accanto a lui. Siano invitate perciò a partecipare regolarmente agli incontri di formazione spirituale.

Anche ai figli si rivolgano opportune iniziative di sensibilizzazione al ministero diaconale.

3. Formazione dottrinale

79. La formazione intellettuale è una dimensione necessaria della formazione diaconale, in quanto offre al diacono un sostanzioso alimento per la sua vita spirituale e un prezioso strumento per il suo ministero. Essa è particolarmente urgente oggi, di fronte alla sfida della nuova evangelizzazione cui la Chiesa è chiamata in questo difficile trapasso di millennio. L'indifferenza religiosa, l'offuscamento dei valori, la perdita di convergenza etica, il pluralismo culturale esigono che coloro che sono impegnati nel ministero ordinato abbiano una formazione intellettuale completa e seria.

Nella Lettera circolare del 1969, *Come è a conoscenza*, la Congregazione per l'Educazione Cattolica invitava le Conferenze Episcopali a predisporre una formazione dottrinale per i candidati al diaconato che tenesse conto delle diverse situazioni personali ed ecclesiali, ma che allo stesso tempo escludesse assolutamente « una preparazione affrettata o superficiale, perché i compiti dei Diaconi, secondo quanto è stabilito nella *Cost. Lumen gentium* (n. 29) e nel *Motu proprio* (n. 22), (86) sono di tale importanza da esigere una formazione solida ed efficiente ».

80. I criteri che si devono seguire nel predisporre tale formazione sono:

a) la necessità che il diacono sia capace di rendere conto della sua fede e maturi una viva coscienza ecclesiale;

b) l'attenzione che egli sia formato ai compiti specifici del suo ministero;

c) l'importanza che acquisisca la capacità di lettura della situazione e di un'adeguata inculturazione del Vangelo;

d) l'utilità che conosca tecniche di comunicazione e di animazione delle riunioni, come pure che sappia parlare in pubblico, che sia in grado di guidare e consigliare.

81. Tenendo conto di questi criteri, i contenuti che si dovranno prendere in considerazione sono:(87)

a) l'introduzione alla Sacra Scrittura e alla sua retta interpretazione; la teologia dell'Antico e del Nuovo Testamento; l'interrelazione tra Scrittura e Tradizione; l'uso della Scrittura nella predicazione, nella catechesi e nell'attività pastorale in genere;

b) l'iniziazione allo studio dei Padri della Chiesa e una prima conoscenza della storia della Chiesa;

c) la teologia fondamentale, con l'illustrazione delle fonti, dei temi e dei metodi della teologia, la presentazione delle questioni relative alla Rivelazione e l'impostazione del rapporto tra fede e ragione, che abilita i futuri diaconi ad esprimere la ragionevolezza della fede;

d) la teologia dogmatica, con i suoi diversi trattati: trinitaria, creazione, cristologia, ecclesiologia ed ecumenismo, mariologia, antropologia cristiana, sacramenti (specialmente la teologia del ministero ordinato), escatologia;

e) la morale cristiana, nelle sue dimensioni personali e sociali, e in particolare la dottrina sociale della Chiesa;

f) la teologia spirituale;

g) la liturgia;

h) il diritto canonico.

A seconda delle situazioni e delle necessità, si integrerà il programma degli studi con altre discipline, quali lo studio delle altre religioni, il complesso delle questioni filosofiche, l'approfondimento di certi problemi economici e politici.(88)

82. Per la formazione teologica ci si avvalga, dove è possibile, degli istituti di scienze religiose che già esistono o di altri istituti di formazione teologica. Dove si devono istituire scuole apposite per la formazione teologica dei diaconi, si faccia in modo che il numero delle ore delle lezioni e dei seminari non sia inferiore a un migliaio nell'arco del triennio. Almeno i corsi fondamentali si concludano con un esame e, alla fine del triennio, si preveda un esame complessivo finale.

83. Per l'accesso a questo programma di formazione si richieda una previa preparazione di base, da determinarsi a seconda della situazione culturale del Paese.

84. I candidati siano predisposti a continuare la loro formazione anche dopo l'ordinazione. A tal fine, siano orientati a formarsi una piccola biblioteca personale di indirizzo teologico-pastorale e ad essere disponibili ai programmi di formazione permanente.

4. Formazione pastorale

85. In senso lato, la formazione pastorale coincide con quella spirituale: è la formazione all'identificazione sempre più piena con la diaconia di Cristo. Tale atteggiamento deve presiedere l'articolazione delle diverse dimensioni formative, integrandole nella prospettiva unitaria della vocazione diaconale, che consiste nell'essere sacramento di Cristo, servo del Padre.

In senso stretto, la formazione pastorale si sviluppa attraverso una disciplina teologica specifica e un tirocinio pratico.

86. La disciplina teologica si chiama *teologia pastorale*. È questa « una riflessione scientifica sulla Chiesa nel suo edificarsi quotidiano, con la forza dello Spirito, dentro la storia; sulla Chiesa, quindi, come "sacramento universale di salvezza", come segno e strumento vivo della salvezza di Gesù Cristo nella Parola, nei Sacramenti e nel servizio della Carità ». (89) Scopo di questa disciplina è dunque la presentazione dei principi, dei criteri e dei metodi che orientano l'azione apostolico-missionaria della Chiesa nella storia.

La *teologia pastorale* programmata per i diaconi avrà un'attenzione particolare ai *campi* eminentemente diaconali, quali:

- a) la prassi liturgica: l'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il servizio all'altare;
- b) la proclamazione della Parola nei vari contesti del servizio ministeriale: kerigma, catechesi, preparazione ai sacramenti, omelia;
- c) l'impegno della Chiesa per la giustizia sociale e la carità;
- d) la vita della comunità, in particolare l'animazione di équipes familiari, piccole comunità, gruppi e movimenti, ecc.

Potranno risultare utili anche certi insegnamenti tecnici, che preparano i candidati a specifiche attività ministeriali, come la psicologia, la pedagogia catechistica, l'omiletica, il canto sacro, l'amministrazione ecclesiastica, l'informatica, ecc.(90)

87. In concomitanza (e possibilmente in collegamento) con l'insegnamento della teologia pastorale si deve prevedere per ogni candidato un tirocinio pratico, che gli permetta di avere un riscontro sul campo di quanto appreso nello studio. Esso deve essere graduale, differenziato e continuamente verificato. Per la scelta delle attività si tenga conto del conferimento dei ministeri istituiti e si valorizzi il loro esercizio.

Si abbia cura che i candidati siano attivamente inseriti nell'attività pastorale diocesana e abbiano periodici scambi di esperienze con i diaconi impegnati nel vivo del ministero.

88. Inoltre, ci si preoccupi che i futuri diaconi maturino una forte sensibilità missionaria. Anch'essi, infatti, analogamente ai presbiteri, ricevono con la sacra ordinazione un dono spirituale che li prepara ad una missione universale, fino agli estremi confini della terra (cf *At* 1, 8).(91) Siano dunque aiutati a prendere viva coscienza di questa loro identità missionaria e preparati a farsi carico dell'annuncio della verità anche ai non cristiani, specialmente a quelli che appartengono al loro popolo. Ma non manchi neppure la prospettiva della missione *ad gentes*, qualora le circostanze lo richiedessero e lo permettessero.

CONCLUSIONE

89. La *Didascalia Apostolorum* raccomanda ai diaconi dei primi secoli: « Come il nostro Salvatore e Maestro ha detto nel Vangelo: *colui che vorrà diventare grande fra voi, si farà vostro servo, appunto come il Figlio dell'Uomo che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti*, voi, diaconi, dovete fare lo stesso, anche se ciò comporti il dare la vita per i vostri fratelli, per il servizio che siete tenuti a compiere ». (92) È questo un invito attualissimo anche per quelli che sono chiamati oggi al diaconato, che li interpella a prepararsi con grande impegno al loro futuro ministero.

90. Le Conferenze Episcopali e gli Ordinari di tutto il mondo, cui viene consegnato il presente documento, provvedano a farne oggetto di attenta riflessione in comunione con i loro presbiteri e le loro comunità. Esso sarà un importante punto di riferimento per quelle Chiese in cui il diaconato permanente è una realtà viva e operante; per le altre, sarà un efficace invito a valorizzare quel prezioso dono dello Spirito che è il servizio diaconale.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha approvato e ordinato di pubblicare questa « Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium ».

Roma, dal Palazzo delle Congregazioni, il 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro, dell'anno 1998.

Pio Card. Laghi
Prefetto

José Saraiva Martins
Arciv. tit. di Tuburnica
Segretario

NOTE

(1) Cf Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem* (18 giugno 1967): AAS 59 (1967), pp. 697-704. La Lettera apostolica, al cap. II, dedicato ai candidati giovani, prescrive: « 6. I giovani candidati all'ufficio diaconale vengano accolti in uno speciale istituto ove siano messi alla prova, educati a vivere una vita veramente evangelica e preparati a svolgere utilmente le proprie specifiche funzioni. 9. Il vero e proprio tirocinio diaconale si protragga almeno per la durata di tre anni; l'ordine degli studi, inoltre, sia regolato in modo che i candidati a grado a grado, progressivamente vengano disposti ad attendere con perizia ed utilità ai vari uffici diaconali. Nel suo complesso, poi, il ciclo degli studi potrà essere ordinato in modo tale che nel corso dell'ultimo anno venga data una specifica preparazione ai diversi uffici ai quali i diaconi, di preferenza, attenderanno. 10. A ciò si aggiungano le esercitazioni pratiche riguardanti l'insegnamento degli elementi della religione cristiana ai fanciulli e ad altri fedeli, la direzione e la divulgazione del canto sacro, la lettura dei libri divini della Scrittura nelle assemblee dei fedeli, la predicazione e l'esortazione al popolo, l'amministrazione dei sacramenti che competono ai diaconi, la visita agli ammalati e, in genere, l'adempimento di quei servizi che ad essi possono essere commessi ». La medesima Lettera apostolica, al cap. III, dedicato ai candidati di età più matura, prescrive: « 14. È auspicabile che anche tali diaconi siano provvisti di non mediocre dottrina, secondo quanto è stato detto ai nn. 8, 9, 10, o che almeno essi abbiano credito per quella preparazione intellettuale che, a giudizio della conferenza episcopale, sarà loro indispensabile per il compimento delle proprie specifiche funzioni. Siano perciò ammessi, per un certo tempo, in uno speciale istituto ove possano apprendere tutto ciò di cui avranno bisogno per attendere degnamente all'ufficio diaconale. 15. Che se ciò non possa farsi, l'aspirante venga affidato per l'educazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si prenda cura di lui, lo istruisca e possa testimoniare, quindi, della di lui prudenza e maturità ».

(2) La Lettera circolare della Congregazione indicava che i corsi dovevano prendere in considerazione lo studio della Sacra Scrittura, del Dogma, della Morale, del Diritto Canonico, della Liturgia, di « insegnamenti tecnici, che preparino i candidati a certe attività di ministero, quali la psicologia, pedagogia catechistica, eloquenza, canto sacro, impostazione di organizzazioni cattoliche, amministrazione ecclesiastica, modo di tenere aggiornati i registri di battesimo, cresima, matrimoni, defunti, ecc. ».

(3) Paolo VI, Lett. ap. *Ad pascendum* (15 agosto 1972), VII b): AAS 64 (1972), p. 540.

(4) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), 12: AAS84 (1992), pp. 675-676.

(5) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 28; 29.

(6) Il *Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*, Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1990, p. 101, cita al n. 179 dei « Praenotanda », relativi all'ordinazione dei diaconi, l'espressione « in ministerio Episcopi ordinantur » tratta dalla *Traditio apostolica*, 8 (Sch, 11bis, pp. 58-59), ripresa dalle *Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae* III, 2: F. X. Funk (ed.), *Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, II, Paderbornae 1905, p. 103.

- (7) « Siano misericordiosi, attivi; camminino nella verità del Signore il quale si è fatto servo di tutti » (S. Policarpo, *Epist. ad Philippenses*, 5, 2: F. X. Funk [ed.]\$
- (8) Paolo VI, Lett. ap. *Ad pascendum*, Introduzione: l. c., pp. 534-538.
- (9) Cf *Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*, n. 207: *ed. cit.*, pp. 115-122.
- (10) Cf *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1570.
- (11) *Ibidem*, n. 1588.
- (12) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Christus Dominus*, 15.
- (13) Cf *C.I.C.*, can. 266.
- (14) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 29.
- (15) Cf *Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*, n. 210: *ed. cit.*, p. 125.
- (16) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 29.
- (17) Cf *ibidem*.
- (18) Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, I, 1: l. c., p. 699.
- (19) Cf *C.I.C.*, can. 276, § 2, 3o.
- (20) Cf *ibidem*, can. 1031, § 3.
- (21) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Optatam totius*, 1.
- (22) Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, VII, 32: l. c., p. 703.
- (23) *Ibidem*, VII, 35: l. c., p. 704.
- (24) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 64.
- (25) *Ibidem*, 8.
- (26) Al Vescovo diocesano sono equiparati in merito coloro ai quali sono affidate la prelatura territoriale, l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica e l'amministrazione apostolica stabilmente eretta (cf *C.I.C.*, cann. 368; 381, § 2) nonché la prelatura personale (cf *C.I.C.*, cann. 266, § 1; 295) e l'ordinariato militare (cf Giovanni Paolo II, Cost. ap. *Spirituali militum curae* [21 aprile 1986]\$
- (27) Cf *C.I.C.*, cann. 1025; 1029.
- (28) Si intende anche il direttore della casa specifica di formazione, qualora esistesse (cf *C.I.C.*, can. 236, 1o).
- (29) Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale *Pastores dabo vobis*, 68: l. c., pp. 775-776.
- (30) *Ibidem*, 69: l. c., p. 778.

- (31) *Ibidem*, 36: *l. c.*, pp. 715-716.
- (32) *Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos*, pars II, c. 7, n. 3, Torino 1914, p. 288.
- (33) *Didachè*, 15, 1: F. X. Funk (ed.), *Patres Apostolici*, I, *o. c.*, pp. 32-35.
- (34) S. Policarpo, *Epist. ad Philippenses*, 5, 1-2: F. X. Funk (ed.), *Patres Apostolici*, I, *o. c.*, pp. 300-302.
- (35) *C.I.C.*, can. 1029. Cf can. 1051, 1o.
- (36) Cf Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, II, 8: *l. c.*, p. 700.
- (37) Cf *C.I.C.*, cann. 285, §§ 1-2; 289; Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, III, 17: *l. c.*, p. 701.
- (38) *C.I.C.*, can. 1031, § 2. Cf Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, II, 5; III, 12: *l. c.*, pp. 699; 700. Il can. 1031, § 3 prescrive che « è diritto delle Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si richieda un'età più avanzata ».
- (39) Cf *C.I.C.*, cann. 1040-1042. Le irregolarità (impedimenti perpetui) elencate dal can. 1041 sono: 1) una qualche forma di *pazzia* o altra *infermità psichica*, per la quale, consultati i periti, risulta l'inabilità a svolgere nel modo appropriato il ministero; 2) i delitti di *apostasia*, *eresia*, *escisma*; 3) *l'attentato matrimonio*, anche soltanto civile; 4) *l'omicidio volontario o il procurato aborto*, ottenuto l'effetto; 5) *la mutilazione grave*, personale o altrui, e il *tentato suicidio*; 6) *l'illecito compimento di atti di ordine*. Gli impedimenti semplici, elencati dal can. 1042, sono: 1) *l'esercizio di un'attività sconveniente o aliena allo stato clericale*; 2) *lo stato di neqfita* (salvo il giudizio diverso dell'Ordinario).
- (40) Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, II, 4: *l. c.*, p. 699. Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 29.
- (41) Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, III, 13: *l. c.*, p. 700.
- (42) *Ibidem*, III, 11: *l. c.*, p. 700. Cf *C.I.C.*, cann. 1031, § 2; 1050, 3o.
- (43) Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, 16: *l. c.*, p. 701; Lett. ap. *Ad pascendum*, VI: *l. c.*, p. 539; *C.I.C.*, can. 1087.
- (44) La Lettera circolare Prot. N. 26397 del 6 giugno 1997 della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti prevede che sia sufficiente una sola delle seguenti condizioni per ottenere la dispensa dall'impedimento di cui al can. 1087: la grande e provata utilità del ministero del diacono per la diocesi di appartenenza; la presenza di figli in tenera età, bisognosi di cura materna; la presenza di genitori o suoceri anziani, bisognosi di assistenza.
- (45) Cf Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, VII, 32-35: *l. c.*, pp. 703-704.
- (46) Cf Idem, Lett. ap. *Ecclesiae sanctae* (6 agosto 1966), I, 25, § 1: AAS 58 (1966), p. 770.
- (47) Cf *C.I.C.*, can. 1026.
- (48) Paolo VI, Lett. ap. *Ad pascendum*, Introduzione; cf I a): *l. c.*, pp. 537-538. Cf *C.I.C.*, can. 1034, § 1. Il rito di ammissione tra i candidati all'Ordine sacro si trova nel *Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcoporum, Presbyterorum et Diaconorum*, Appendix, II: *ed. cit.*, pp. 232ss.
- (49) Cf *C.I.C.*, cann. 1016; 1019.

- (50) Cf *ibidem*, can. 1034, § 1; Paolo VI, Lett. ap. *Ad pascendum*, I a): *l. c.*, p. 538.
- (51) Cf *C.I.C.*, can. 236 e articoli 41-44 della presente *Ratio*.
- (52) *C.I.C.*, can. 236, 1o. Cf Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, II, 6: *l. c.*, p. 699.
- (53) *Ibidem*, II, 7: *l. c.*, p. 699.
- (54) *C.I.C.*, can. 236, 2o.
- (55) Paolo VI, Lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, III, 15: *l. c.*, p. 701.
- (56) *C.I.C.*, can. 1035, § 1.
- (57) Paolo VI, Lett. ap. *Ad pascendum*, II: *l. c.*, p. 539; Lett. ap. *Ministeria quaedam* (15 agosto 1972), XI: AAS 64 (1972), p. 533.
- (58) Idem, Lett. ap. *Ad pascendum*, Introduzione: *l. c.*, p. 538.
- (59) Cf Idem, Lett. ap. *Ministeria quaedam*, VIII a): *l. c.*, p. 533.
- (60) Cf *Pontificale Romanum – De Institutione Lectorum et Acolythorum*, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.
- (61) Cf Paolo VI, Lett. ap. *Ministeria quaedam*, X: *l. c.*, p. 533; Lett. ap. *Ad pascendum*, IV: *l. c.*, p. 539.
- (62) *C.I.C.*, can. 1035, § 2.
- (63) *Ibidem*, can. 1036. Cf Paolo VI, Lett. ap. *Ad pascendum*, V: *l. c.*, p. 539.
- (64) Cf *C.I.C.*, can. 1050.
- (65) Cf *ibidem*, cann. 1050, 3o; 1031, § 2.
- (66) *Ibidem*, can. 1051, 1o.
- (67) *Ibidem*, can. 1051, 2o.
- (68) Cf *ibidem*, can. 1028. Per gli obblighi che gli ordinandi si assumono con il diaconato, cf i canoni 273-289. Per i diaconi coniugati si deve aggiungere l'impedimento a contrarre nuove nozze (cf can. 1087).
- (69) Cf *ibidem*, can. 1037; Paolo VI, Lett. ap. *Ad pascendum*, VI: *l. c.*, p. 539.
- (70) Cf *Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*, n. 177: *ed. cit.*, p. 101.
- (71) Cf *C.I.C.*, can. 833, 6o; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo*: AAS 81 (1989), pp. 104-106; 1169.
- (72) *C.I.C.*, can. 1015, § 1.
- (73) Cf *ibidem*, can. 1019.

- (74) *Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*, cap. III, *De Ordinatione Diaconorum*: ed. cit., pp. 100-142.
- (75) Cf *C.I.C.*, cann. 1010-1011.
- (76) *Ibidem*, can. 1039.
- (77) Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale *Pastores dabo vobis*, 43: l. c., p. 732.
- (78) *Ibidem*: l. c., pp. 732-733.
- (79) Cf *ibidem*: l. c., p. 733.
- (80) Idem, Lett. enc. *Redemptor hominis* (4 marzo 1979), 10: AAS 71 (1979), p. 274.
- (81) Cf Idem, Esort. ap. postsinodale *Pastores dabo vobis*, 44: l. c., p. 734.
- (82) Cf *ibidem*: l. c., pp. 734-735.
- (83) Cf Idem, Esort. ap. *Familiaris consortio* (22 novembre 1981): AAS 74 (1982), pp. 81-191.
- (84) Idem, Esort. ap. postsinodale *Pastores dabo vobis*, 44: l. c., p. 735.
- (85) Cf la consegna del libro dei Vangeli, in *Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*, n. 210: ed. cit., p. 125.
- (86) Si tratta della Lett. ap. di Paolo VI, *Sacrum diaconatus ordinem*, n. 22: l. c., pp. 701-702.
- (87) Cf Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lett. circ. *Come è a conoscenza* (16 luglio 1969), p. 2.
- (88) Cf *ibidem*, p. 3.
- (89) Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale *Pastores dabo vobis*, 57: l. c., p. 758.
- (90) Cf Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lett. circ. *Come è a conoscenza*, p. 3.
- (91) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 10; Decr. *Ad gentes*, 20.
- (92) *Didascalia Apostolorum*, III, 13 (19), 3: F. X. Funk (ed.), *Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, I, o. c., pp. 214-215.